



# COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

## ORDINANZA N. 56 del 30-12-2019

**OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA TUTELA DEGLI ANIMALI E DELLA SICUREZZA E INCOLUMITÀ DEI CITTADINI**

### IL SINDACO

Visto l'art. 54 T.U.E.L.- "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo <petardo> con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo <razzo> con limiti superiori a quanto previsto dal comma.6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

#### **RITENUTO IN PREMESSA:**

1. Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;
2. Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
3. Di dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;
4. Di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;

#### **ORDINA**

IL DIVIETO DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, ad eccezione dei fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio: piccole girandole,

petardini, fontane, bengala, vulcani ecc., in luoghi e spazi aperti o prospicienti strade, piazze, giardini e parchi pubblici in tutto il territorio comunale comprese le frazioni;

Eventuali eventi e spettacoli che prevedono l'uso di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio dovranno essere preventivamente autorizzati. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 29 luglio 2015 n°123, e, ove il fatto assuma una rilevanza penale, il deferimento all'Autorità Giudiziaria: le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 50,00 ed € 500,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981.

**Il presente provvedimento ha effetto dalle ore 20 del 31 dicembre 2019 alle ore 6,00 del 1 gennaio 2020**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

**DISPONE**

l'invio della presente ordinanza:

- per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune;
- al Prefetto di Pisa;
- al Questore della Provincia di Pisa;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fauglia;
- al Comando di Polizia Locale

**IL SINDACO**

**Alberto Lenzi**